

Il Regolamento dell'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Galileo Ferraris" si rifà - anche per quanto di seguito non espressamente riportato - allo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 maggio 1998, alle disposizioni esplicative applicative del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, e al D.L. del 1° settembre 2008 n.137 e ne recepisce il criterio generale per cui "la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica... [dove] ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio...".

Il Regolamento prevede che i diritti e i doveri degli studenti siano noti a tutti i soggetti interessati (docenti, studenti, genitori) e prevede anche le possibilità e i modi attraverso i quali gli stessi soggetti - ciascuno con le prerogative e i doveri del proprio ruolo - possano partecipare alla vita della scuola.

Il presente Regolamento è a disposizione di quanti, genitori e studenti, ne facciano richiesta nell'ambito del processo di orientamento alla scelta della scuola superiore. Viene consegnato a tutti gli studenti all'atto della prima iscrizione all'I.T.I. Alla lettura e alla discussione del presente Regolamento sono dedicati dei periodi di lezione nei primi giorni dell'anno scolastico. I genitori che iscrivono i loro figli all'Istituto Tecnico Industriale "Galileo Ferraris" accettano in particolare il principio del risarcimento del danno (anche collettivo in caso di mancata individuazione del responsabile diretto) per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico imputabili ai loro figli. Il principio resta operante anche in caso di figlio maggiorenne. Contemporaneamente, l'accettazione dell'iscrizione vale come preventiva liberatoria dell'Istituto sotto l'aspetto della responsabilità penale della scuola; per gli aspetti della responsabilità civile legati ad eventi che possano accadere ai ragazzi (infortuni e simili), invece, la scuola ha sottoscritto una adeguata polizza assicurativa.

Articolo 1

Norme per il funzionamento dell'istituzione scolastica

1.1. Principi

- a) Il processo di insegnamento ha per fine la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali;
- b) la responsabilità disciplinare è personale;
- c) nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni;
- d) l'infrazione disciplinare connessa al comportamento non influisce, di per sé, sulla valutazione del profitto;
- e) i provvedimenti disciplinari sono proporzionati alla infrazione e ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
- f) le sanzioni disciplinari, se ritenuto opportuno, possono comprendere attività in favore della comunità scolastica;
- g) nei periodi di allontanamento dalle lezioni dello studente viene mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente stesso e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

1.2. Ingresso e uscita dalla scuola

- a. L'ingresso a scuola avviene alle ore 07.55.
- b. Gli alunni in ritardo fino al termine massimo delle 08.10 saranno ammessi in classe dal docente della prima ora ed il ritardo sarà inserito sul registro elettronico. I ritardi saranno annotati con data ed ora su una stessa riga del libretto delle giustificazioni. Raggiunto il numero di cinque ritardi, il *ritardo cumulativo* deve essere giustificato come un ingresso in ritardo oltre le ore 8.11. Sarà cura del coordinatore conteggiare i ritardi e avvisare le famiglie.
- c. Gli alunni in ritardo oltre le ore 08.10 saranno ammessi in classe dal docente della prima ora, il ritardo sarà conteggiato per l'intera ora e dovrà essere giustificato comunque sul libretto secondo le modalità previste per le assenze. Ogni V ingresso alla II ora dovrà essere giustificato personalmente dal genitore (vedi art.1.4.c); l'alunno maggiorenne al X ritardo durante il primo quadrimestre e al V nel secondo, non sarà più ammesso in classe oltre le ore 8.10, previo avviso alla famiglia.

- d. Per il ritardo oltre le ore 09.00: l'alunno minore verrà ammesso in classe dal docente e sarà conteggiato per l'intera seconda ora; dovrà essere giustificato nel libretto e dovrà essere accompagnato da un genitore entro 3 giorni. L'alunno maggiorenne non potrà essere ammesso in classe e sarà dato avviso alla famiglia.
- e. Di norma il docente non ammetterà in classe alunni oltre le ore 10.00, anche se accompagnati da un genitore, salvo eccezionali casi certificati.
- f. I genitori degli alunni muniti di abbonamento ai mezzi di trasporto collettivo, dovranno fornire copia del suddetto abbonamento alla segreteria didattica, così da poter segnalare nell'elenco del registro di classe l'alunno "viaggiatore"; in questo caso l'eventuale ritardo sarà ritenuto giustificato. La segreteria avrà cura di annotare nel registro elettronico e nella bacheca di ogni classe, i nominativi degli alunni che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico.
- g. Gli alunni, se minori, potranno uscire anticipatamente, in via eccezionale, solo se prelevati da un genitore.
- h. Il permesso di uscita anticipata viene concesso dalla Prof.ssa Argentino o dal Prof. Portuese o dal D.S.
- i. Gli alunni che intendono interpellare telefonicamente i genitori per essere prelevati da scuola, in anticipo rispetto all'orario di uscita, devono chiedere il permesso al docente.
- j. In circostanze straordinarie (ad es. impossibilità di sostituire nelle prime e ultime ore il docente assente con un docente supplente, inagibilità dei locali e altre cause di forza maggiore) la Dirigenza potrà trovarsi nelle condizioni di dover anticipare il termine delle lezioni o posticiparne l'inizio per una o più classi. Gli alunni, sprovvisti di autorizzazione permanente per l'uscita anticipata rilasciata dal genitore all'inizio dell'anno scolastico, saranno trattenuti a scuola.
- k. Nel caso in cui l'assenza del docente è preavvisata il giorno prima, le famiglie riceveranno una comunicazione che le informa dell'uscita anticipata.

1.3 Uscite degli alunni dalle aule, cambio di ora e ricreazione

- a. Agli alunni è assolutamente vietato allontanarsi dal perimetro delle strutture scolastiche per tutta la durata dell'orario scolastico;
- b. durante i cambi dell'ora è espressamente vietato ai ragazzi di uscire e di allontanarsi dalle aule;
- c. salvo casi eccezionali, agli studenti è vietato recarsi nei servizi durante la prima ora di lezione e nell'ora dopo la ricreazione, fatta salva la discrezionalità del docente di autorizzare l'uscita dell'alunno;
- d. il servizio di ristorazione è accessibile agli alunni solo individualmente durante lo svolgimento della ricreazione e comunque non oltre cinque minuti dal termine della stessa.

1.4 Giustificazioni assenze e ritardi

- a. Le assenze e i ritardi vanno giustificati sull'apposito libretto entro tre giorni dal rientro in classe degli alunni. Decorso inutilmente tale termine, il docente Coordinatore avviserà la famiglia e il genitore dovrà giustificarla personalmente entro la settimana successiva (dieci giorni in tutto, compresi i feriali). Caso contrario, l'assenza sarà considerata NON GIUSTIFICATA.
- b. le assenze e i ritardi rimasti ingiustificati influiranno sul voto di condotta;
- c. ogni 5 assenze e/o ritardi il genitore dovrà giustificare personalmente al docente dell'ora, che dovrà annotarlo nel registro elettronico e nel libretto;
- d. dovranno altresì essere giustificate personalmente dai genitori le assenze collettive (assenza superiore ai 2/3 degli alunni di una classe), salve diverse disposizioni della Dirigenza;
- e. le giustificazioni delle assenze superiori a 5 giorni dovranno essere accompagnate da certificazione medica che autorizzi l'alunno al rientro a scuola.

Articolo 2

2.1 *Le comunicazioni Scuola – Famiglia avvengono attraverso:*

- a. libretto scolastico;
- b. comunicazioni scritte (lettere, circolari ecc.) inoltrate tramite gli studenti o il sito web della scuola;
- c. comunicazioni telefoniche anche mediante sms;
- d. posta ordinaria ed elettronica.
- e. registro on-line.

2.2 E' previsto almeno un incontro per quadrimestre tra i Docenti e le Famiglie e i Tutor con lo scopo di informarli sull'andamento didattico e disciplinare degli studenti.

2.3 La scuola comunicherà alle Famiglie date e orari degli incontri e l'orario di ricevimento settimanale dei docenti; il genitore potrà incontrare il docente previo appuntamento.

2.4 Mediante il registro on line si possono visionare, attraverso le credenziali di accesso fornite dalla segreteria didattica, l'andamento scolastico di ogni alunno, il numero di assenze e di ritardi, nel rispetto della privacy di ciascuno.

Articolo 3 Diritti degli studenti

3.1 Tenuto conto della reale capacità economica della scuola, gli studenti hanno diritto a fruire di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche (es: strumentazioni tecnologiche, laboratori), sia nel campo educativo-didattico (es: offerte formative integrative e aggiuntive, iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio), sia nella sfera del benessere psicofisico (es: salubrità degli ambienti, assistenza psicologica).

3.2 Gli studenti hanno diritto (sia come singoli sia in forma associata) ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola nei diversi livelli (classe, corso, istituto) nelle varie modalità previste nei successivi commi 7 e sgg.

3.3 Gli studenti possono chiedere di esprimere la loro opinione in materia di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, organizzazione della vita scolastica, criteri di valutazione, scelta dei libri e del materiale didattico.

3.4 Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività elettive facoltative offerte dalla scuola.

3.5 Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. Per le opzioni a disposizione di quanti non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica si fa riferimento alla Circ. Min. n° 122 del 9 maggio 1991.

3.6 La scuola nel formulare l'orario delle lezioni, cercherà di garantire una distribuzione dei compiti che non sia di peso eccessivo agli alunni.

3.7 Il diritto di assemblea degli studenti in orario scolastico, da ottobre a maggio, è così regolato (artt. 12, 13 e 14 del d.lgs 297/1994):

- a. Le assemblee di classe, due ore mensili, sono convocate, previa presentazione al Coordinatore, con almeno due giorni di anticipo, di richiesta scritta, redatta su apposito modulo contenente l'ordine del giorno e il consenso dell'insegnante dell'ora; il verbale dell'assemblea deve essere consegnato al docente coordinatore di classe;
- b. L'assemblea di istituto, una volta al mese, è convocata su richiesta, con non meno di cinque giorni di anticipo, della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti con la presentazione al Dirigente Scolastico della richiesta di convocazione, che sarà portata a conoscenza di tutte le classi;
- c. Per tutta la durata delle assemblee studentesche autorizzate sarà sospesa la normale attività didattica e saranno presenti i docenti titolari delle ore di insegnamento utilizzate.

- 3.8 Per le attività parascolastiche, culturali, politiche, sportive e ricreative, che il Consiglio d'Istituto abbia approvato, gli studenti possono disporre dei locali e delle attrezzature della scuola, fuori dell'orario delle lezioni, previo accordo con il Dirigente Scolastico.
- 3.9 Le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche possono essere proposte anche dagli studenti. Tutte le iniziative vanno corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti e obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari.
- 3.10 Ogni alunno e ogni aggregazione di alunni può esprimere i propri orientamenti e rendere pubbliche le proprie iniziative attraverso manifesti datati e firmati affissi negli spazi a ciò destinati. I manifesti potranno essere rimossi dopo 15 giorni, al fine di permettere la più ampia utilizzazione degli spazi disponibili da parte di tutti gli studenti.

Articolo 4 Doveri degli studenti

- 4.1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, usando rispetto e comportamento corretto nei confronti del personale della Scuola, dei compagni e delle cose - di proprietà collettiva o privata - che si trovano nell'istituto.
- 4.2 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura.
- 4.3 Gli studenti devono rispettare e non arrecare danni alle strutture e al patrimonio scolastico, in particolare alle dotazioni infrastrutturali con le quali vengono in contatto (arredi scolastici, materiali e supporti didattici, dotazioni informatiche ecc.)
- 4.4 Gli studenti sono chiamati a rispondere in proprio, anche tramite il risarcimento economico, di danneggiamenti, vandalismi e **quant'altro di illecito** ad essi imputabili.
- 4.5 Nel caso in cui non sia possibile individuare, anche a causa di atteggiamenti collettivi di connivenza, reticenza o omertà, i responsabili diretti di danneggiamenti alle strutture e al patrimonio scolastico, la scuola potrà rivalersi nei confronti di quei gruppi di studenti (classe, corso, gruppi interclasse ecc.), cui può essere riconducibile la responsabilità dei suddetti danneggiamenti (cfr il successivo art. 6.2 c, d).
- 4.6 **Viene fatto divieto assoluto di utilizzo delle apparecchiature elettroniche personali (telefoni cellulari, Tablet, Portatili ecc. ecc.), durante l'orario scolastico, salvo i casi in cui si attui una didattica digitale e l'uso deve essere comunque autorizzato espressamente.**

Articolo 5 Classificazione e relative sanzioni ai sensi dello statuto delle studentesse e degli studenti

5.1 Tutti i comportamenti individuali e/o collettivi descritti di seguito sono da considerarsi esemplificativi, e non esauriscono la gamma di infrazioni che possono essere individuate e sanzionate.

5.2 Livello 1 – Infrazioni lievi (mancanza occasionale ai doveri)

Esempi: ritardi occasionali, inadempienze a scadenze, mancanza o non conformità lieve del libretto scolastico, disturbo occasionale e non grave all'attività didattica, scarsa partecipazione alla stessa, abbigliamento sconveniente.

Sanzione: richiamo verbale da parte del docente, con eventuale annotazione **sul registro elettronico**. I provvedimenti relativi a ritardi e mancanze nell'uso del libretto delle giustificazioni sono quelli indicati nella parte di regolamento relativa agli orari di ingresso ed uscita.

Competenza: Docente.

5.3 Livello 2 – Infrazioni meno gravi (comportamento scorretto o mancanza di rispetto non grave)

Esempi: insulti meno gravi ai compagni, turpiloquio, danneggiamento non grave del patrimonio scolastico, trasgressione lieve e comunque senza conseguenze ai regolamenti per la sicurezza, uso del cellulare durante le lezioni.

Sanzione: **ammonizione scritta sul registro elettronico e, a giudizio del docente, rapporto al Dirigente Scolastico e convocazione della famiglia.**

Competenza: Docente.

5.4 Livello 3 – Infrazioni gravi (comportamento gravemente irrispettoso, ai regolamenti e /o alle norme di condotta civile)

Esempi: comportamento gravemente irrispettoso, minacce, diffamazione, atti di bullismo, contraffazione del libretto scolastico, danni di rilievo di origine colposa a persone o cose, infrazioni gravi al regolamento per la sicurezza.

Sanzione: allontanamento temporaneo dalla classe per un periodo non superiore a quindici giorni.

Competenza: Consiglio di Classe.

5.5 Livello 4 -Infrazioni gravissime (reati che violino la dignità e il rispetto della dignità umana)

Esempi: ingiurie al personale scolastico, minacce gravi, atti gravi di bullismo, danni di rilievo di origine dolosa alle persone, comportamenti violenti, comportamenti perseguibili dall'autorità giudiziaria.

Sanzione: allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni.

Competenza: Consiglio d' Istituto, sentito il consiglio di classe interessato.

5.6 La reiterazione delle infrazioni dei livelli 1.2.3. costituirà un'aggravante delle stesse e sarà considerata alla stregua del livello di gravità successivo.

5.7 Il Consiglio di classe potrà sostituire o aggiungere alle sanzioni dei livelli 1.2.3. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica: compiti di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi o di archivi presenti nella scuola, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati scritti o su supporto informatico, attività di laboratorio, ecc. e comunque che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

5.8 Ove il comportamento dello studente dia origine a conseguenze di tipo amministrativo e/o giudiziario, il Dirigente Scolastico darà corso alle opportune azioni e/o segnalazioni alle autorità competenti.

Articolo 6

Infrazioni e sanzioni collettive

6.1 Per le infrazioni collettive riconducibili ai comportamenti individuali per i quali non sia prevista la sospensione, si applicheranno gli stessi criteri dei corrispondenti casi individuali.

L'assenza collettiva non adeguatamente giustificata comporterà l'ammonizione immediata.

6.2 Si potrà infliggere la sospensione collettiva nei casi di :

- a. somma di ammonizioni per assenze collettive o per disturbo sistematico dell'attività didattica, fatta salva la gradualità della sanzione come nel corrispondente caso individuale;
- b. atteggiamento persecutorio collettivo e persistente nei confronti di altri alunni (mobbing);
- c. danni di tipo teppistico, di cui non sia possibile individuare i responsabili (cfr. art. 4.5);
- d. furti, atti di violenza o immorali, di cui non sia possibile individuare i responsabili (cfr. art. 4.5);
- e. atteggiamento di omertà ostinata

6.3 Nel caso di danni o furti, l'eventuale onere del risarcimento si sommerà alla sanzione disciplinare.(.....)

6.4 Ove sussistano le condizioni per una sospensione collettiva, il Consiglio di Classe potrà deliberare l'annullamento delle uscite didattiche programmate.

Articolo 7

Commissione di garanzia

7.1 E' istituito un Organo di Garanzia che può esprimersi solo riguardo alle sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni che vengano contestate dai genitori ai sensi del D.P.R. 235/2007.

7.2 La commissione di garanzia presieduta dal Dirigente Scolastico dura in carica un anno ed è costituita ai sensi del D.P.R. 235/2007 dai seguenti membri effettivi designati dal Consiglio d'Istituto:

- a) un rappresentante degli studenti scelto tra quelli che frequentano le classi del triennio terminale;
- b) un rappresentante dei docenti scelto tra coloro che abbiano prestato l'insegnamento nell'Istituto da almeno 5 anni ininterrottamente, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari e/o non abbiano provvedimenti disciplinari in corso;
- c) un rappresentante dei genitori.

7.3 I ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di cui al presente vanno presentati entro quindici giorni dalla comunicazione dell'inflizione. La decisione dell'Organo di Garanzia deve essere assunta entro dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata per **l'intervenuto silenzio-rifiuto.**

Articolo 8

Modifiche al regolamento

8.1 Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da una o più delle componenti della Scuola attraverso i rispettivi organi collegiali ed esaminate, discusse e approvate dal Consiglio d'Istituto, con la maggioranza assoluta dei componenti.